

## Previs Previdenza: Regolamento di previdenza valevole dal 1° gennaio 2021

Modifiche sostanziali rispetto al regolamento di previdenza valevole dal 1° gennaio 2020

Art.	Regolamento di previdenza 2020	Art.	Regolamento di previdenza 2021	Osservazioni
5 9	Contenuto Riassicurazione Inizio e fine dell'obbligo previdenziale	5 9	Contenuto Riassicurazione Inizio e fine dell' <b>assicurazione obbligo previdenziale</b>	Adattamento della terminologia
	Termini		Termini <b>Figli aventi diritto a una rendita</b> Figli che fino al 25° anno di età possono rivendicare il diritto a una rendita per figli. <b>Società di riassicurazione</b> Compagnia assicurativa presso la quale la fondazione si è riassicurata per i rischi di decesso e di invalidità.	Precisazione  Aggiunta
5.	Riassicurazione 1. Le prestazioni in caso di decesso e d'incapacità di guadagno sono garantite da un contratto di assicurazione vita collettiva con una compagnia di assicurazione vita. 2. La fondazione è la stipulante del contratto di assicurazione vita collettiva ed è la beneficiaria di tutti i diritti derivanti da tale contratto. 3. Su incarico della fondazione, il riassicuratore può decidere in merito ai diritti alle prestazioni della persona assicurata, risultanti dal presente regolamento di previdenza.	5.	Riassicurazione 1. Le prestazioni in caso di <b>invalidità e di decesso e d'incapacità di guadagno</b> sono garantite da un contratto di assicurazione <b>vita collettiva</b> con una <b>società di riassicurazione compagnia di assicurazione vita</b> . 2. La fondazione è la stipulante del contratto di assicurazione <b>vita collettiva</b> ed è la beneficiaria di tutti i diritti derivanti da tale contratto. 3. Su incarico della fondazione, <b>la società di riassicurazione il riassicuratore</b> può decidere in merito ai diritti alle prestazioni della persona assicurata, risultanti dal presente regolamento di previdenza.	Adattamento della terminologia  Adattamento della terminologia  Adattamento della terminologia













































Art.	Regolamento di previdenza 2020	Art.	Regolamento di previdenza 2021	Osservazioni
	<p>prestazione o fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.</p> <p><i>Punti 14 – 16 invariati</i></p>		<p><b>età</b> della persona assicurata, fino al verificarsi di un caso di prestazione o fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio</p> <p><i>Punti 14 – 16 invariati</i></p> <p><b>17. La cancellazione della restrizione del diritto d'alienazione nel registro fondiario viene ordinata dalla fondazione se</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nasce il diritto alle prestazioni di vecchiaia regolamentari;</li> <li>- la persona assicurata muore;</li> <li>- avviene il pagamento in contanti della prestazione d'uscita;</li> <li>- il prelievo anticipato è stato restituito alla fondazione o versato temporaneamente su un conto di libero passaggio presso un'istituzione di libero passaggio.</li> </ul>	<p>Nuova LPP art. 30d cpv. 3 lett. a.; esecuzioni non più necessarie</p> <p>Aggiunta; nella precedente pratica è già stato gestito in questo modo</p>
<b>30</b>	<p><b>Protezione dei dati</b></p> <p>1. Con l'iscrizione all'assicurazione, le persone da assicurare dichiarano di accettare che i dati risultanti da tale iscrizione e dall'attuazione della previdenza professionale siano trasmessi ad altri enti assicurativi, segnatamente al riassicuratore della fondazione. La persona assicurata rilascia il proprio consenso scritto al riguardo, per quanto necessario.</p> <p><i>Punti 2 – 3 invariati</i></p>	<b>30</b>	<p><b>Protezione dei dati</b></p> <p>1. Con l'iscrizione all'assicurazione, le persone da assicurare dichiarano di accettare che i dati risultanti da tale iscrizione e dall'attuazione della previdenza professionale siano trasmessi ad altri enti assicurativi, segnatamente <b>alla società di riassicurazione al riassicuratore</b> della fondazione. La persona assicurata rilascia il proprio consenso scritto al riguardo, per quanto necessario.</p> <p><i>Punti 2 – 3 invariati</i></p>	Precisazione
<b>35</b>	<p><b>Disposizioni transitorie</b></p> <p>1. In mancanza di disposizioni diverse, per le persone assicurate che presentano un'incapacità lavorativa o un'incapacità di guadagno che dà o darebbe luogo a un diritto a prestazioni d'invalidità o per superstiti, si applicano il salario annuo</p>	<b>35</b>	<p><b>Disposizioni transitorie</b></p> <p>1. In mancanza di disposizioni diverse, per le persone assicurate che presentano un'incapacità lavorativa o un'incapacità di guadagno che dà o darebbe luogo a un diritto a prestazioni d'invalidità o per superstiti, si applicano il salario annuo</p>	

Art.	Regolamento di previdenza 2020	Art.	Regolamento di previdenza 2021	Osservazioni
	<p>assicurato valevole all'inizio dell'incapacità lavorativa e il regolamento applicabile in tale momento.</p> <p>2. Le prestazioni d'uscita delle persone assicurate al 31 dicembre 2019 rimangono interamente concesse con l'entrata in vigore del presente regolamento al 1° gennaio 2020.</p> <p>3. I diritti in corso dei beneficiari di rendita al 31 dicembre 2019 rimangono invariati con l'introduzione del presente regolamento. Fanno eccezione le disposizioni in materia di conguaglio della previdenza in caso di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata (Art. 22).</p> <p>4. Per il calcolo del sovrindennizzo, l'Art. 24 del presente regolamento è applicabile anche alle rendite insorte sulla base del regolamento valevole prima del 1° gennaio 2020.</p>		<p>assicurato valevole all'inizio dell'incapacità di <b>guadagno lavorativa</b> e il regolamento applicabile in tale momento.</p> <p>2. Le prestazioni d'uscita delle persone assicurate al 31 dicembre <del>2020</del><b>49</b> rimangono interamente concesse con l'entrata in vigore del presente regolamento al 1° gennaio <del>2021</del><b>20</b>.</p> <p>3. I diritti in corso dei beneficiari di rendita al 31 dicembre <del>2020</del><b>49</b> rimangono invariati con l'introduzione del presente regolamento. Fanno eccezione le disposizioni in materia di conguaglio della previdenza in caso di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata (Art. 22).</p> <p>4. Per il calcolo del sovrindennizzo, l'Art. 24 del presente regolamento è applicabile anche alle rendite insorte sulla base del regolamento valevole prima del 1° gennaio <del>2021</del><b>19</b>.</p>	<p>Precisazione relativa all'art. 19.2</p>
	<b>Allegato 1</b>		<b>Allegato 1</b>	<p>Tabella aliquota di conversione (classe 1955 cancellata), esempi di calcolo armonizzati all'anno di nascita 1958</p>